

STUDIO LEGALE
Avv. Eliana FLORES - Patrocinio in Cassazione
Piazza Libertà, 63 - 83100 Avellino
Corso Italia, 146 - 56125 Pisa
mail@studiolegaleflores.it - mail@pec.studiolegaleflores.it
eliana.flores@avvocatiavellinopec.it
tel./fax: 0825 25943 - mob.: +39 335 6769009



TRIBUNALE ORDINARIO di RAVENNA

SEZIONE CIVILE

SETTORE LAVORO

Il Giudice del Lavoro Dario Bernardi

A scioglimento della riserva precedentemente assunta, pronuncia la seguente

ORDINANZA

Con ricorso cautelare d'urgenza e contestuale ricorso per il giudizio di merito,

[redacted] domandava: *“Previa disapplicazione/caducazione/annullamento/nullità degli impugnati provvedimenti, ordinare all'Amministrazione Scolastica - [redacted]*

[redacted] ovvero, in subordine, altro Ambito della Regione [redacted] più prossimo possibile, ciascuno per le proprie competenze, di provvedere al trasferimento con effetto immediato del ricorrente in una scuola situata negli Ambiti, a partire dal primo espresso nella domanda di mobilità e con le mansioni indicate innanzi... In secondo luogo, fissata l'udienza, in ogni sua parte e motivo e, per l'effetto: accertare e dichiarare l'illegittimità delle operazioni di mobilità territoriale scuola primaria - fase nazionale - unitamente alla schiera di atti presupposti, conseguenti, connessi, anche posteriori e contestualmente accertare e dichiarare il diritto della ricorrente ad essere inserita nella relativa graduatoria- nella posizione che valorizzi il punteggio complessivo vantato, onde essere legittimamente assegnata alla sede



spettante, attualmente occupata da docenti con minor punteggio, sedi indicate nel modulo domanda mobilità interprovinciale - SCUOLA PRIMARIA - posto comune”

Il MIUR resisteva al ricorso;

il ricorso è fondato;

circa il trasferimento nell’ambito [REDACTED], la difesa del Ministero resistente ha evidenziato come negli ambiti scelti in via prioritaria dalla ricorrente, non sia avvenuto alcun movimento in fase “C”: dunque, non sussisterebbe nessuna possibilità del trasferimento anelato;

in realtà, ed è questa la doglianza della ricorrente, le ragioni che hanno indotto l’amministrazione (in applicazione dell’art. 6 del CCNI) a differenziare coloro che (pur non assunti entro il 2014) risultavano inseriti nella graduatoria di merito del concorso del 2012, riservandogli una scelta con precedenza rispetto agli assunti da G.A.E., non appaiono esenti da censure, considerato come tale differenziazione non trova alcun addentellato nel testo della legge n. 107/2015 e appare contrastare con ragioni di uguaglianza, di merito e di anzianità di servizio, giungendo l’applicazione delle stesse ad evidente incongruenze (essenzialmente, docenti con punteggi assai bassi, in quanto spesso neolaureati o comunque con pochissima esperienza sul campo, hanno superato docenti collocati da anni ed anni nelle G.A.E. e con punteggi doppi e anche tripli rispetto ai primi).

Questo è il quadro normativo di riferimento relativo alla L. n. 107/2015.

L’art. 95 prevede che l’attuazione di un **“un piano straordinario di assunzioni a tempo indeterminato di personale docente per le istituzioni scolastiche statali di ogni ordine e grado, per la copertura di tutti i posti comuni e di sostegno dell’organico di diritto, rimasti vacanti e disponibili all’esito delle operazioni di immissione in ruolo effettuate per il medesimo anno scolastico ai sensi dell’articolo 399 del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, al termine delle quali sono soppresse le graduatorie dei concorsi per titoli ed esami banditi anteriormente al 2012”** per l’anno scolastico **2015/2016**.



L'art. 96 prevede in particolare che *“Sono **assunti a tempo indeterminato**, nel limite dei posti di cui al comma 95: a) i soggetti iscritti a pieno titolo, alla data di entrata in vigore della presente legge, nelle **graduatorie del concorso pubblico per titoli ed esami a posti e cattedre bandito con decreto direttoriale del Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca n. 82 del 24 settembre 2012**, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4^a serie speciale, n. 75 del 25 settembre 2012, per il reclutamento di personale docente per le scuole statali di ogni ordine e grado; b) i soggetti iscritti a pieno titolo, alla data di entrata in vigore della presente legge, nelle **graduatorie ad esaurimento del personale docente di cui all'articolo 1, comma 605, lettera c), della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, esclusivamente con il punteggio e con i titoli di preferenza e precedenza posseduti alla data dell'ultimo aggiornamento delle graduatorie ad esaurimento, avvenuto per il triennio 2014-2017”***.

Successivamente alla fase dell'assunzione, viene in rilievo la procedura di mobilità, disciplinata, a livello normativo, dall'art. 108, in base al quale *“Per l'anno scolastico 2016/2017 e' avviato un **piano straordinario di mobilita' territoriale e professionale su tutti i posti vacanti dell'organico dell'autonomia, rivolto ai docenti assunti a tempo indeterminato entro l'anno scolastico 2014/2015**. Tale personale partecipa, a domanda, alla mobilita' per tutti gli ambiti territoriali a livello nazionale, in deroga al vincolo triennale di permanenza nella provincia, di cui all'articolo 399, comma 3, del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni, per tutti i posti vacanti e disponibili inclusi quelli assegnati in via provvisoria nell'anno scolastico 2015/2016 ai soggetti di cui al comma 96, lettera b), assunti ai sensi del comma 98, lettere b) e c). **Successivamente, i docenti di cui al comma 96, lettera b), assunti a tempo indeterminato a seguito del piano straordinario di assunzioni ai sensi del comma 98, lettere b) e c), e assegnati su sede provvisoria per l'anno scolastico 2015/2016, partecipano per l'anno scolastico 2016/2017 alle operazioni di mobilita' su tutti gli ambiti territoriali a livello nazionale, ai fini dell'attribuzione dell'incarico triennale. Limitatamente all'anno***



scolastico 2015/2016, i docenti assunti a tempo indeterminato entro l'anno scolastico 2014/2015, anche in deroga al vincolo triennale sopra citato, possono richiedere l'assegnazione provvisoria interprovinciale. Tale assegnazione puo' essere disposta dal Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca nel limite dei posti di organico dell'autonomia disponibili e autorizzati”.

Dunque, a parte gli assunti entro l'anno scolastico 2014/2015, la legge non prevede alcuna preferenza per i soggetti provenienti dalla graduatoria di merito del concorso del 2012 rispetto ai soggetti provenienti dalle G.A.E. (analogamente Tribunale Roma, ordinanza ex art. 700 c.p.c. depositata dalla ricorrente).

Dunque, risulta possibile il sindacato giudiziale del CCNI e dell'O.M..

L'argomento di diritto qui esposto dovrà essere approfondito nella fase di merito, ma fin da ora appare sussistente il fumus, in misura sufficiente da importare, considerata l'evidenza e la macroscopicità del periculum, l'accoglimento del ricorso cautelare.

Alla docente ricorrente, per l'ambito [redacted] (il primo richiesto) spettano 47,5 punti.

Confrontando i punteggi dei docenti che hanno ottenuto una cattedra di scuola primaria, posto comune, nel primo ambito richiesto dalla ricorrente nella domanda di mobilità ([redacted]), si evince la presenza di numerosi trasferimenti di colleghi aventi minore punteggio (anche 15 o 17), non assunti entro l'anno 2014 (ipotesi in relazione alla quale è la L. 107 a prevedere una priorità) e non portatori di alcuna precedenza.

Dunque, sussiste il fumus.

Circa il *periculum*, lo stesso è più che evidente, è *in re ipsa*.

In re ipsa rapportato ad una fattispecie di trasferimento del lavoratore pubblico dipendente a centinaia e centinaia di chilometri da casa, dagli affetti, dalle necessità familiari, oltre che con evidenti esborsi (secondo l'*id quod plerumque accidit*, non risultando allegato che la ricorrente abbia una seconda casa in Ravenna o che abbia notevoli disponibilità economiche, ciò che peraltro non potrebbe comunque incidere



sui pregiudizi alla sfera non patrimoniale e affettiva così come sopra evidenziati) che, se rapportati allo stipendio medio di un dipendente della branca di riferimento, rappresenta un pregiudizio patrimoniale intollerabile e tale da importare, medio tempore, pregiudizi anche alle sfere non patrimoniali e areddituali del lavoratore. Trattandosi di provvedimento in corso di causa le spese di fase non devono essere liquidate in questa sede.

P.Q.M.

- 1) accoglie il ricorso e ordina il trasferimento della ricorrente ad un istituto scolastico primario dell'ambito per un posto di tipo comune;
- 2) spese al definitivo.

Si comunichi

Ravenna, li 03/02/2017

IL GIUDICE

DOTT. DARIO BERNARDI

